

ALLEGATO XXXX – SISTEMA RETRIBUTIVO PERSONALE NAVIGANTE

a) PERSONALE NAVIGANTE TECNICO

Art. 1. Sistema Retributivo

La retribuzione è composta dalle seguenti voci retributive, ove previste:

- i) **Stipendio base**, corrisposto per 14 mensilità.
- ii) **Indennità di Volo Minima Garantita (IVMG)**: corrisposta per 12 mensilità.
- iii) **Indennità oraria di volo integrativa (IVO)**, corrisposta per le ore di volo effettivamente realizzate nel mese;
- iv) **Indennità oraria di volo aggiuntiva (IVA)**, corrisposta per le ore di volo effettivamente realizzate nel mese oltre la trentesima ora;
- v) **Indennità di volo giornaliera (IVG)**, corrisposta per le giornate in cui viene svolto in avvicendamento;
- vi) **Trattamento di Fine Rapporto**

Per Narrow body Under 120 si intende il trattamento retributivo relativo al personale che opera in aeromobili il cui numero di posti passeggeri è inferiore a 120 posti.

Per Narrow body Over 119 si intende il trattamento retributivo relativo al personale che opera in aeromobili il cui numero di posti passeggeri è superiore a 119 posti. *+ MTOW*

Le suddette voci retributive, ove previste, concorrono alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile. La retribuzione sarà corrisposta entro l'ultimo giorno del mese.

Per determinare la quota giornaliera della retribuzione, si divide la retribuzione mensile *per 20* (Stipendio base e Indennità di Volo Minima Garantita (IVMG)).

Per determinare la retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile (Stipendio base e Indennità di Volo Minima Garantita (IVMG)) per 173 ore.

Per determinare il valore di una giornata di ferie, si divide la retribuzione mensile (Stipendio base e Indennità di Volo Minima Garantita (IVMG)) per 30.

Per determinare il valore di una giornata di riposo, si divide la retribuzione mensile (Stipendio base e Indennità di Volo Minima Garantita (IVMG)) per 20.

Istituti retributivi o altre forme di erogazione di retribuzione/emolumenti derivanti da accordi collettivi, lettere aziendali o prassi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: IVR, IVI, IVIA, ecc.) sono soppressi e superati con quanto previsto dal presente accordo, ed i relativi importi devono intendersi assorbiti nell'ambito degli istituti retributivi del presente contratto.

Art. 2. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO APPLICATO AL PERSONALE IN FORZA AL XXXX

1. (A) WIDE BODY

Ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali retributivi "Stipendio base", "Indennità di Volo minima garantita" e "Indennità oraria di volo integrativa (IVO)" viene riconosciuto ed applicato il livello retributivo commisurato all'anzianità retributiva maturata al 31/12/2016.

Il passaggio al livello retributivo superiore si matura con cadenza quinquennale a decorrere dall'ultimo incremento retributivo erogato entro il 31/12/2016. Ai fini del computo del quinquennio non sono considerati i periodi sospensione per part time verticale e aspettativa non retribuita.

Stipendio base

Al Personale Navigante Tecnico è corrisposto lo stipendio, per 14 mensilità, nelle misure indicate nelle tabelle allegate XXXX (Comandanti) e XXXX (Piloti).

Indennità di Volo minima garantita

Al Personale Navigante Tecnico in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVMG), nelle misure indicate nelle tabelle allegate XXXX (Comandanti) e XXXX (Piloti).

Indennità oraria di volo integrativa (IVO)

Per ciascuna ora di volo effettuata nel mese in qualità di titolare di equipaggio è corrisposta un'indennità oraria di volo integrativa nella misura di cui alle tabelle XXXX.

La riduzione dell'orario di lavoro per part time di tipo "verticale" non determina il riproporzionamento delle fasce orarie indicate nelle tabelle XXXX.

L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita, e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti. Ai sensi del precedente capoverso, per ora di volo effettuata s'intende l'ora di volo *block to block* schedata.

Gli importi dell'indennità oraria di volo integrativa, articolati in fasce orarie, non sono tra loro cumulabili; ne riproporzionabili per qualsivoglia causale di non attività.

Diarie (WB)

- Servizio di linea

Il rimborso delle spese per servizio di linea avverrà sulla base del conteggio delle ore di servizio/assenza dalla base di servizio.

- la liquidazione dell'**importo giornaliero** verrà riconosciuta al navigante che abbia maturato un tempo di servizio/assenza fuori base uguale o superiore a 12 ore effettive nell'arco della giornata (00.01-24.00);
- la liquidazione dell'**importo orario**, pari ad 1/12 dell'importo giornaliero, verrà riconosciuta al navigante che abbia maturato un tempo di servizio/assenza fuori base inferiore a 12 ore nell'arco della giornata (00.01-24.00), calcolando tale importo in base all'effettivo numero di ore prestate con arrotondamento alla mezz'ora successiva.

i. Importi

- L'importo giornaliero ed orario maturati con le modalità di calcolo sopra indicate, viene di seguito indicato:

Importo	€
Giornaliero	42
Orario	3,5

Per le fattispecie di applicazione della diaria per servizio non di linea si rinvia alla contrattazione aziendale.

2. (B) NARROW BODY

(B1) NARROW BODY OVER 119 POSTI

Ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali retributivi "Stipendio base", "Indennità di Volo minima garantita" e "Indennità oraria di volo integrativa (IVO)" viene riconosciuto ed applicato il livello retributivo commisurato all'anzianità retributiva maturata al 31/12/2016.

Il passaggio al livello retributivo superiore si matura con cadenza quinquennale a decorrere dall'ultimo incremento retributivo erogato entro il 31/12/2016. Ai fini del computo del quinquennio non sono considerati i periodi sospensione per part time verticale e aspettativa non retribuita.

Stipendio base

Al Personale Navigante Tecnico è corrisposto lo stipendio, per 14 mensilità, nelle misure indicate nelle tabelle allegate XXXX (Comandanti) e XXXX (Piloti).

Indennità di Volo minima garantita

Al Personale Navigante Tecnico in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVMG), nelle misure indicate nelle tabelle allegate XXXX (Comandanti) e XXXX (Piloti).

Indennità oraria di volo integrativa (IVO)

Per ciascuna ora di volo effettuata nel mese in qualità di titolare di equipaggio è corrisposta un'indennità oraria di volo integrativa nella misura di cui alle tabelle XXXX.

La riduzione dell'orario di lavoro per part time di tipo "verticale" non determina riproporzionamento delle fasce orarie indicate nelle tabelle XXXX.

L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita, e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti. Ai sensi del precedente capoverso, per ora di volo effettuata s'intende l'ora di volo *block to block* schedata.

Gli importi dell'indennità oraria di volo integrativa, articolati in fasce orarie, non sono tra loro cumulabili; ne riproporzionabili per qualsivoglia causale di non attività.

Diarie (NB over 119)

- Servizio di linea

Il rimborso delle spese per servizio di linea avverrà sulla base del conteggio delle ore di servizio/assenza dalla base di servizio.

- la liquidazione dell'**importo giornaliero** verrà riconosciuta al navigante che abbia maturato un tempo di servizio/assenza fuori base uguale o superiore a 12 ore effettive nell'arco della giornata (00.01-24.00);
- la liquidazione dell'**importo orario**, pari ad 1/12 dell'importo giornaliero, verrà riconosciuta al navigante che abbia maturato un tempo di servizio/assenza fuori base inferiore a 12 ore nell'arco della giornata (00.01-24.00), calcolando tale importo in base all'effettivo numero di ore prestate con arrotondamento alla mezz'ora successiva.

- L'importo giornaliero ed orario maturati con le modalità di calcolo sopra indicate, viene di seguito indicato:

Importo	€
Giornaliero	42
Orario	3,5

Per le fattispecie di applicazione della diaria per servizio non di linea si rinvia alla contrattazione aziendale.

(B2) NARROW BODY UNDER 120 POSTI

Ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali retributivi "Stipendio base" e "Indennità di Volo minima garantita" viene riconosciuto ed applicato il livello retributivo commisurato all'anzianità retributiva maturata al 31/12/2016.

Il passaggio al livello retributivo superiore si matura con cadenza quinquennale, a decorrere dall'ultimo incremento retributivo erogato. Ai fine del computo del quinquennio non sono considerati i periodi sospensione per part time verticale e aspettativa non retribuita.

Stipendio base

Al Personale Navigante Tecnico è corrisposto lo stipendio, per 14 mensilità, nelle misure indicate nelle tabelle allegate XXXX (Comandanti) e XXXX (Piloti).

Indennità di Volo minima garantita

Al Personale Navigante Tecnico in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita, nelle misure indicate nelle tabelle allegate XXXX (Comandanti) e XXXX (Piloti).

Indennità oraria di volo aggiuntiva (IVA)

L'indennità oraria di volo aggiuntiva è corrisposta al personale navigante tecnico titolare di equipaggio per le ore e nella misura di cui alla seguente tabella.:

Qualifica	Dalla 31° alla 40° €	Dalla 41° alla 60° €	Dalla 61° alla 70° €	Dalla 71° €
Comandante	30	76	82	90
Pilota di 1a	24	40	45	53
Pilota di 2a	16	18	20	26

La riduzione dell'orario di lavoro per part time di tipo "verticale" non determina riproporzionamento delle fasce orarie sopra indicate.

L'indennità di volo aggiuntiva è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti.

Ai sensi del precedente capoverso, per ora di volo effettuata s'intende l'ora di volo *block to block* schedulata. Gli importi dell'indennità oraria di volo aggiuntiva sono in fasce orarie non cumulabili tra loro, né riproporzionabili per qualsivoglia causale di non attività.

Indennità di volo giornaliera (IVG)

Per ogni giorno di servizio in avvicendamento di linea, nel quale giorno sia prevista attività di volo da titolare/must go, sarà corrisposta una indennità di volo giornaliera, nella misura di seguito riportata:

Qualifica	€
Comandante	18
Pilota di 1a	8
Pilota di 2a	4

Per ogni giorno di servizio in avvicendamento di linea, da titolare/must go, che comporti un'assenza dalla base di servizio superiore a 12 ore, l'importo sopra menzionato è incrementato di € 5.

Diarie (NB under 120)

- Servizio di linea

Per ogni giorno di servizio in volo viene corrisposta una diaria giornaliera di € 30,99 per servizio fino ad 8 ore, incrementata di € 15,49 per servizio di durata superiore ad 8 ore ed ogni qualvolta si pernotti fuori dalla base di servizio.

Per le fattispecie di applicazione della diaria per servizio non di linea si rinvia alla contrattazione aziendale.

Sviluppo professionale

Quanto previsto nel presente capitolo "Sviluppo professionale" troverà applicazione esclusivamente per il personale già in forza al XXXX.

Nelle ipotesi di sviluppo professionale verrà applicato un livello retributivo determinato secondo quanto previsto dalla tabella di seguito riportata.

Fattispecie precedente impiego	Fattispecie impiego di destinazione	Nome Allegato
Primo ufficiale narrow body Under 120	Primo ufficiale narrow body Over 119	XXXX
Comandante narrow body Under 120	Comandante narrow body Over 119	XXXX
Primo ufficiale narrow body Over 119	Comandante narrow body Over 119	XXXX
Primo ufficiale wide body	Comandante wide body	XXXX
Primo ufficiale narrow body Over 119	Comandante Narrow body Under 120	XXXX
Comandante narrow body Over 119 (*)	Comandante wide body	XXXX

Primo ufficiale narrow body Over 119	Primo ufficiale wide body	XXXX
Primo ufficiale wide body	Primo ufficiale narrow body over 119	XXXX

Nelle seguenti fattispecie di sviluppo professionale verrà applicato primo livello retributivo dell'impiego di destinazione.

Fattispecie precedente impiego	Fattispecie impiego di destinazione
Primo ufficiale narrow body Under 120	Comandante narrow body Under 120

Per quanto riguarda lo sviluppo professionale dei primi ufficiali, a decorrere dalla data di acquisizione delle funzioni di Comandante verrà applicata la normativa retributiva dell'impiego di destinazione, con le relative tabelle retributive, e con applicazione del livello retributivo come sopra definito.

Art. 3. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO APPLICATO AL PERSONALE ASSUNTO DAL XXXX

Al personale assunto dal XXXX si applica esclusivamente (XXXX per tutta la carriera) la normativa retributiva prevista al presente punto "Trattamento retributivo applicato al personale assunto dal XXXX".

Il passaggio al livello retributivo superiore si matura con cadenza quinquennale a decorrere dalla data di assunzione ovvero dall'ultimo incremento retributivo erogato. Ai fini del computo del quinquennio non sono considerati i periodi sospensione per part time verticale e aspettativa non retribuita.

Stipendio base

Al Personale Navigante Tecnico è corrisposto lo stipendio, per 14 mensilità, nelle misure indicate nelle tabelle allegate XXXX (Comandanti) e XXXX (Piloti).

Indennità di Volo minima garantita

Al Personale Navigante Tecnico in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita, nelle misure indicate nelle tabelle allegate XXXX (Comandanti) e XXXX (Piloti). Al pilota neo assunto, non ancora membro effettivo di equipaggio, viceversa, sarà retribuita una indennità di volo fissata forfettariamente in euro 20 lordi per ogni giornata di impiego, con un massimo di 400 euro mensili.

Indennità oraria di volo aggiuntiva (IVA)

L'indennità oraria di volo aggiuntiva è corrisposta al personale navigante tecnico titolare di equipaggio per le ore e nella misura di cui alla seguente tabella.

Qualifica	Dalla 31° alla 40°	Dalla 41° alla 60°	Dalla 61° alla 70°	Dalla 71°
	€	€	€	€
Comandante	30	76	82	90
Pilota di 1a	24	40	45	53
Pilota di 2a	16	18	20	26

La riduzione dell'orario di lavoro per part time di tipo "verticale" non determina riproporzionamento delle fasce orarie sopra indicate.

L'indennità di volo aggiuntiva è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti. Ai sensi del precedente capoverso, per ora di volo effettuata s'intende l'ora di volo *block to block* schedulata. Gli importi dell'indennità oraria di volo aggiuntiva sono in fasce orarie non cumulabili tra loro, ne riproporzionabili per qualsivoglia causale di non attività.

Indennità di volo giornaliera (IVG)

Per ogni giorno di servizio in avvicendamento di linea, da titolare/must go, sarà corrisposta una indennità di volo giornaliera, nella misura di seguito riportata:

Qualifica	€
Comandante	18
Pilota di 1a	8
Pilota di 2a	4

Per ogni giorno di servizio in avvicendamento di linea, da titolare/must go, che comporti un'assenza dalla base di servizio superiore a 12 ore, l'importo sopra menzionato è incrementato di € 5.

Diarie

- Servizio di linea

Per ogni giorno di servizio in volo viene corrisposta una diaria giornaliera di € 30,99 per servizio fino ad 8 ore, incrementata di € 15,49 per servizio di durata superiore ad 8 ore ed ogni qualvolta si pernotti fuori dalla base di servizio.

Per le fattispecie di applicazione della diaria per servizio non di linea si rinvia alla contrattazione aziendale.

Sviluppo professionale

Per quanto riguarda lo sviluppo professionale dei primi ufficiali, a decorrere dalla data di acquisizione delle funzioni di Comandante verrà applicata la normativa retributiva dell'impiego di destinazione, con le relative tabelle retributive, e con applicazione del primo livello retributivo della tabella retributiva di destinazione.

Fattispecie precedente impiego	Fattispecie impiego di destinazione
Primo ufficiale dal XXXX 2017	Comandante

Art. 4. CASI PARTICOLARI

Attività Charter / Cargo

Nel solo caso di attività charter/cargo, per soste superiori a 3 giorni (minimo 4 pernottamenti), oltre alla normale diaria sarà previsto il trattamento "half board".

Art. 5. Tredicesima e quattordicesima mensilità

Al Personale Navigante Tecnico sono corrisposte, nel mese di dicembre, una tredicesima mensilità e, nel mese di giugno, una quattordicesima mensilità costituite dallo stipendio base.

Art. 6. Trattamento di fine rapporto

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro verrà corrisposto al Pilota il trattamento di fine rapporto così come determinato dall'art. 2120 C.C.

La retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. è costituita dai seguenti elementi, con esclusione di ogni erogazione effettuata ad altro titolo:

- ✓ Stipendio base, ivi comprese le mensilità aggiuntive;
- ✓ ove previste, Indennità di Volo Minima Garantita (IVMG).

In caso di morte del Pilota le indennità di mancato preavviso e il trattamento di fine rapporto devono essere corrisposte al coniuge, ai figli o, in alternativa, se vivevano a carico del Pilota ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone su indicate, ed in mancanza altresì di disposizioni testamentarie, quanto previsto al comma precedente è attribuito secondo le norme della successione legittima.

b) PERSONALE NAVIGANTE DI CABINA

Art. 1. Sistema Retributivo

La retribuzione è composta dalle seguenti voci retributive, ove previste:

- i) **Stipendio base**, corrisposto per 14 mensilità.
- ii) **Indennità di Volo Minima Garantita (IVMG)**: corrisposta per 12 mensilità.
- iii) **Indennità oraria di volo integrativa (IVO)**, corrisposta per le ore di volo effettivamente realizzate nel mese;
- iv) **Indennità oraria di volo aggiuntiva (IVA)**, corrisposta per le ore di volo effettivamente realizzate nel mese oltre la trentesima ora;
- v) **Indennità di volo giornaliera (IVG)**, corrisposta per le giornate in cui viene svolto in avvicendamento;
- vi) **Trattamento di Fine Rapporto**

Per Narrow body Under 120 si intende il trattamento retributivo relativo al personale che opera in aeromobili il cui numero di posti passeggeri è inferiore a 120 posti.

Per Wide Body and Narrow body Over 119 si intende il trattamento retributivo relativo al personale che opera in aeromobili il cui numero di posti passeggeri è superiore a 119 posti.

Le suddette voci retributive, ove previste, concorrono alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile. La retribuzione sarà corrisposta entro l'ultimo giorno del mese.

Per determinare la quota giornaliera della retribuzione, si divide la retribuzione mensile (Stipendio base e Indennità di Volo Minima Garantita (IVMG).

Per determinare la retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile (Stipendio base e Indennità di Volo Minima Garantita (IVMG) per 173 ore.

Per determinare il valore di una giornata di ferie, si divide la retribuzione mensile (Stipendio base e Indennità di Volo Minima Garantita (IVMG) per 30.

Per determinare il valore di una giornata di riposo, si divide la retribuzione mensile (Stipendio base e Indennità di Volo Minima Garantita (IVMG) per 20.

Istituti retributivi o altre forme di erogazione di retribuzione/emolumenti derivanti da accordi collettivi, lettere aziendali o prassi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: IVR, IVI, IVIA, ecc.) sono soppressi e

superati con quanto previsto dal presente contratto collettivo, ed i relativi importi devono intendersi assorbiti nell'ambito degli istitutivi retributivi del presente contratto.

Art. 2. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO APPLICATO AL PERSONALE IN FORZA AL XXXX

1. WIDE BODY AND NARROW BODY OVER 119 POSTI

Ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali retributivi "Stipendio base", "Indennità di Volo minima garantita" e Indennità oraria di volo integrativa (IVO)" viene riconosciuto ed applicato il livello retributivo commisurato all'anzianità retributiva maturata al 31/12/2016.

Il passaggio al livello retributivo superiore si matura con cadenza quinquennale a decorrere dall'ultimo incremento retributivo erogato entro il 31/12/2016. Ai fini del computo del quinquennio non sono considerati i periodi di sospensione per part time verticale e aspettativa non retribuita.

Stipendio base

Al Personale Navigante di Cabina è corrisposto lo stipendio, per 14 mensilità, nelle misure indicate nelle tabelle allegate XXXX (Capo Cabina Senior) e XXXX (Capo Cabina) e XXXX (Assistente di Volo).

Indennità di Volo minima garantita

Al Personale Navigante di Cabina in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVMG), nelle misure indicate nelle tabelle allegate XXXX (Capo Cabina Senior) e XXXX (Capo Cabina) e XXXX (Assistente di Volo).

Indennità oraria di volo integrativa (IVO)

Per ciascuna ora di volo effettuata nel mese in qualità di titolare di equipaggio è corrisposta un'indennità oraria di volo integrativa nella misura di cui alle tabelle XXXX.

La riduzione dell'orario di lavoro per part time di tipo "verticale" non determina il riproporzionamento delle fasce orarie indicate nelle tabelle XXXX.

L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita, e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti. Ai sensi del precedente capoverso, per ora di volo effettuata s'intende l'ora di volo *block to block* schedulata.

Gli importi dell'indennità oraria di volo integrativa, articolati in fasce orarie non sono tra loro cumulabili; ne riproporzionabili per qualsivoglia causale di non attività.

Diarie (WB & NB OVER 119)

- Servizio di linea

Il rimborso delle spese per servizio di linea avverrà sulla base del conteggio delle ore di servizio/assenza dalla base di servizio.

- la liquidazione dell'**importo giornaliero** verrà riconosciuta al navigante che abbia maturato un tempo di servizio/assenza fuori base uguale o superiore a 12 ore effettive nell'arco della giornata (00.01-24.00);
- la liquidazione dell'**importo orario**, pari ad 1/12 dell'importo giornaliero, verrà riconosciuta al navigante che abbia maturato un tempo di servizio/assenza fuori base inferiore a 12 ore nell'arco della giornata (00.01-24.00), calcolando tale importo in base all'effettivo numero di ore prestate con arrotondamento alla mezz'ora successiva.

iii. Importi

- L'importo giornaliero ed orario maturati con le modalità di calcolo sopra indicate, viene di seguito indicato:

Importo	€
Giornaliero	42
Orario	3,5

Per le fattispecie di applicazione della diaria per servizio non di linea si rinvia alla contrattazione aziendale.

2. NARROW BODY UNDER 120

Ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali retributivi "Stipendio base", "Indennità di Volo minima garantita Narrow Body Under 120" viene riconosciuto ed applicato il livello retributivo commisurato all'anzianità retributiva maturata al 31/12/2016.

Il passaggio al livello retributivo superiore si matura con cadenza quinquennale a decorrere dall'ultimo incremento retributivo erogato entro il 31/12/2016. Ai fine del computo del quinquennio non sono considerati i periodi sospensione per part time verticale e aspettativa non retribuita.

Stipendio base

Al Personale Navigante di Cabina è corrisposto lo stipendio, per 14 mensilità, nelle misure indicate nelle tabelle allegate XXXX (Capo Cabina) e XXXX (Assistente di Volo).

Indennità di Volo minima garantita

Al Personale Navigante di Cabina in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita, nelle misure indicate nelle tabelle allegate XXXX (Capo Cabina) e XXXX (Assistente di Volo).

Indennità oraria di volo aggiuntiva (IVA)

L'indennità oraria di volo aggiuntiva è corrisposta al Personale Navigante di Cabina titolare di equipaggio per le ore e nella misura di cui alla seguente tabella XXXX.

Qualifica	Dalla 31° alla 40°	Dalla 41° alla 60°	Dalla 61° alla 70°	Dalla 71°
	€	€	€	€
Capo Cabina	10	10	16	24
Assistente di Volo	7	7	12	20

La riduzione dell'orario di lavoro per part time di tipo "verticale" non determina riproporzionamento delle fasce orarie sopra indicate

L'indennità di volo aggiuntiva è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti. Ai sensi del precedente capoverso, per ora di volo effettuata s'intende l'ora di volo *block to block* schedata.

Gli importi dell'indennità oraria di volo aggiuntiva sono in fasce orarie non cumulabili tra loro, ne riproporzionabili per qualsivoglia causale di non attività.

Indennità di volo giornaliera (IVG)

Per ogni giorno di servizio in avvicendamento di linea, sarà corrisposta una indennità di volo giornaliera, nella misura di seguito riportata.

Qualifica	€
Capo Cabina	11,5
Assistente di Volo	9

Per ogni giorno di servizio in avvicendamento di linea, che comporti un'assenza dalla base di servizio superiore a 12 ore, l'importo sopra menzionato è incrementato di € 5.

Diarie (NB UNDER 120)

- Servizio di linea

Per ogni giorno di servizio in volo viene corrisposta una diaria giornaliera di € 30,99 per servizio fino ad 8 ore, incrementata di € 15,49 per servizio di durata superiore ad 8 ore ed ogni qualvolta si pernotti fuori dalla base di servizio.

Per le fattispecie di applicazione della diaria per servizio non di linea si rinvia alla contrattazione aziendale.

Sviluppo professionale

Quanto previsto nel presente capitolo "Sviluppo professionale" troverà applicazione esclusivamente per il personale già in forza al XXXX.

Nelle ipotesi di sviluppo professionale verrà applicato un livello retributivo determinato secondo quanto previsto dalla tabella di seguito riportata.

Fattispecie precedente impiego	Fattispecie destinazione	impiego di	Nome Allegato
Assistente di Volo (WB&NB OVER 119)	Capo Cabina (WB&NB 119)	OVER	XXXX
Capo Cabina (WB&NB OVER 119)	Capo Cabina Senior (WB&NB OVER 119)		XXXX

Nelle ipotesi di sviluppo professionale verrà applicato un livello retributivo determinato secondo quanto previsto dalla tabella di seguito riportata.

Fattispecie precedente impiego	Fattispecie destinazione	impiego di	Nome Allegato
Assistente di Volo (NB UNDER 120)	Capo Cabina (NB UNDER 120)		XXXX
Capo Cabina (NB UNDER 120)	Capo Cabina (WB&NB 119)	OVER	XXXX

Assistente di Volo (NB UNDER 120)	Assistente di Volo (WB&NB OVER 119)	XXXX
--------------------------------------	--	------

Art. 3. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO APPLICATO AL PERSONALE ASSUNTO DAL XXXX

Al personale assunto dal XXXX si applica esclusivamente (XXXX per tutta la carriera) la normativa retributiva prevista al presente punto "Trattamento retributivo applicato al personale assunto dal XXXX".

Il passaggio al livello retributivo superiore si matura con cadenza quinquennale a decorrere dalla data di assunzione ovvero dall'ultimo incremento retributivo erogato. Ai fine del computo del quinquennio non sono considerati i periodi sospensione per part time verticale e aspettativa non retribuita.

Stipendio base

Al Personale Navigante di Cabina è corrisposto lo stipendio, per 14 mensilità, nelle misure indicate nelle tabelle allegate XXXX (Capo Cabina) e XXXX (Assistente di Volo).

Indennità di Volo minima garantita

Al Personale Navigante di Cabina in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita, nelle misure indicate nelle tabelle allegate XXXX (Capo Cabina) e XXXX (Assistente di Volo).

Indennità oraria di volo aggiuntiva (IVA)

L'indennità oraria di volo aggiuntiva è corrisposta al personale navigante tecnico titolare di equipaggio per le ore e nella misura di cui alla seguente tabella.

Qualifica	Dalla 31° alla 40° €	Dalla 41° alla 60° €	Dalla 61° alla 70° €	Dalla 71° €
Capo Cabina	10	10	16	24
Assistente di Volo	7	7	12	20

La riduzione dell'orario di lavoro per part time di tipo "verticale" non determina riproporzionamento delle fasce orarie sopra indicate.

L'indennità di volo aggiuntiva è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti.

Ai sensi del precedente capoverso, per ora di volo effettuata s'intende l'ora di volo *block to block* schedata. Gli importi dell'indennità oraria di volo aggiuntiva sono in fasce orarie non cumulabili tra loro, ne riproporzionabili per qualsivoglia causale di non attività.

Indennità di volo giornaliera (IVG)

Per ogni giorno di servizio in avvicendamento di linea, sarà corrisposta una indennità di volo giornaliera, nella misura riportata nell'allegato XXXX.

Qualifica	€
Capo Cabina	11,5

Assistente di Volo	9
--------------------	---

Per ogni giorno di servizio in avvicendamento, che comporti un'assenza dalla base di servizio superiore a 12 ore, l'importo sopra riportato è incrementato di € 5.

Diarie

- Servizio di linea

Per ogni giorno di servizio in volo viene corrisposta una diaria giornaliera di € 30,99 per servizio fino ad 8 ore, incrementata di € 15,49 per servizio di durata superiore ad 8 ore ed ogni qualvolta si pernotti fuori dalla base di servizio.

Per le fattispecie di applicazione della diaria per servizio non di linea si rinvia alla contrattazione aziendale.

Sviluppo professionale

Nelle ipotesi di sviluppo professionale verrà applicato un livello retributivo determinato secondo quanto previsto dalla tabella di seguito riportata.

Fattispecie precedente impiego	Fattispecie impiego di destinazione	Nome Allegato
Assistente di Volo	Capo Cabina	XXXX
Capo Cabina	Capo Cabina Senior	XXXX

Art. 4. CASI PARTICOLARI

Attività Charter

Nel solo caso di attività charter, per soste superiori a 3 giorni (minimo 4 pernottamenti), oltre alla normale diaria sarà previsto il trattamento "half board".

Art. 5. Trattamento di fine rapporto REG

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro verrà corrisposto all'Assistente di volo il trattamento di fine rapporto così come determinato dall'art. 2120 C.C.

La retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. è costituita dai seguenti elementi, con esclusione di ogni erogazione effettuata ad altro titolo:

- ✓ stipendio mensile, ivi comprese le mensilità aggiuntive;
- ✓ indennità di volo minima garantita per 12 mensilità.

In caso di morte dell'Assistente di Volo le indennità di mancato preavviso e il trattamento di fine rapporto devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'Assistente di Volo, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone su indicate, ed in mancanza altresì di disposizioni testamentarie, quanto previsto al comma precedente è attribuito secondo le norme della successione legittima.

- **Riposi:** coerentemente a quanto previsto dalla legislazione vigente, sono previsti 96 giorni di riposo annuali, con un numero minimo di riposi mensili pari a 7. Per ciò che attiene a definizioni, limiti giornalieri, limiti periodici e riposi minimi si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal vigente Reg. EU 83/2014 e dalla legge.
- **Riserva:** è recepita la normativa vigente di distinzione tra “Reserve” e “Stand by”.
 - “Reserve”: il Personale Navigante, in ottemperanza alla normativa vigente, è tenuto a verificare tra le ore 18 e le ore 21 del giorno antecedente il giorno di riserva (“Res”) eventuali servizi assegnati; nel caso in cui non sia stata assegnata / notificata alcuna attività il Personale Navigante potrà ritenersi libero da ogni tipo di servizio per il giorno di “Res”;
 - “Stand by”: il Personale Navigante è tenuto a ottemperare alla normativa vigente.
- **Ferie:** ferma restando la misura di 30 giorni di ferie annuali di calendario, l’assegnazione sarà definita coerentemente con le esigenze delle attività operative.

Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di ferie.

- **Congedi Parentali:** le richieste dei congedi parentali dovranno pervenire alla Compagnia entro il giorno 5 del mese precedente la fruizione.
Il Personale potrà fruire dei congedi parentali esclusivamente a giornate intere.
- **Sviluppo professionale:** fermo restando quanto previsto dal General Basic, lo sviluppo professionale terrà conto di aspetti tecnici, delle caratteristiche professionali e gestionali, nonché dell’anzianità di servizio.
- **Charter:** nel solo caso di attività charter, per soste superiori a 3 giorni (minimo 4 pernottamenti) oltre alla normale diaria, sarà previsto il trattamento “half board”. È superato il contenuto dell’accordo del 6 maggio 2015 sub “Avvicendamenti con soste superiori a 3 giorni”
- **Composizione Crew Personale Navigante di Cabina:**
 - A330: 8 componenti; B777 – 200: 10 componenti; B777 – 300: 12 componenti;
 - Per esigenze tecnico – organizzative, il Capo Cabina sul lungo raggio può essere sostituito da un Assistente di Volo.
- **Ruolo Personale Navigante di Cabina**
In aggiunta alle previste operazioni:

- Durante i transiti, ove previsto, il Personale Navigante di Cabina, dovrà effettuare le seguenti attività:
 - riordino e riassetto cabina e toilettes;
 - incrocio cinture sicurezza.
- Con riferimento a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 2103 c.c. (mansioni superiori Personale Navigante di Cabina), è stabilito un periodo di 12 mesi continuativi.
- la Compagnia può prevedere l’utilizzo di personale a scopo commerciale e/o linguistico, anche di nazionalità straniera e/o con contratto estero. Nel rispetto delle disposizioni di legge, dette risorse “commerciali” concorrono alla composizione dell’equipaggio definita nel presente accordo.
- Buy on board: applicazione accordo del 5 dicembre 2016.
Con l’introduzione del nuovo modello di business “buy on board” si specifica che tutti i componenti dell’equipaggio di cabina saranno coinvolti nell’attività di vendita; agli stessi sarà riconosciuta una percentuale cumulativa del 9% da suddividersi in parti uguali tra i componenti dell’equipaggio di cabina titolari del volo.

- **Trasferimenti:** La Compagnia disporrà trasferimenti secondo le seguenti modalità nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2103 c.c.

L’alimentazione degli organici nelle basi sarà soddisfatta prioritariamente, nell’ambito delle esigenze organizzative aziendali, ricorrendo prioritariamente a dichiarazioni di volontarietà, da parte del Personale Navigante, nell’allocazione presso le basi.

Qualora le adesioni volontarie siano superiori al fabbisogno quantitativo e professionale la scelta delle risorse da trasferire sarà effettuata dalla Compagnia, sulla base di valutazioni tecniche / professionali / anzianità.

In mancanza di disponibilità di volontari, la scelta avverrà sulla base delle esigenze tecnico-organizzative della Compagnia.

La Compagnia comunicherà al Personale interessato con un preavviso di 30 giorni la base di allocazione.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di domicilio entro 50 km dal Comune ove è collocata la base di servizio.

Ove detto trasferimento comporti il cambio del domicilio del Personale Navigante e della famiglia, spetta il seguente trattamento:

- un preavviso di 30 giorni;
- il trattamento di missione per 1 mese.

Ove detto trasferimento comporti il cambio di domicilio del solo Personale Navigante, allo stesso spetta il seguente trattamento:

- un preavviso di 20 giorni;
- il trattamento di missione per 20 giorni.

In caso di mutamento consensuale della base, non sarà dovuto alcun trattamento economico.

Mercato del lavoro: in linea con quanto sottoscritto per il Personale di Terra in data 23/12/2015, si prevede:

- limite di contingentamento del 20% e "contatore" di 44 mesi - rispettivamente per Personale Navigante Tecnico e Personale Navigante di Cabina - per assunzioni con contratto a tempo determinato ex art. 19, del d.lgs. n. 81/2015;
- limite di contingentamento aggiuntivo del 15% e "contatore" aggiuntivo di 54 mesi, - rispettivamente per Personale Navigante Tecnico e del Personale Navigante di Cabina - previa introduzione della stagionalità per il PN, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 368/01.

In caso di assunzioni avvicendate con causali "miste", il contatore è fissato a 60 mesi, fermo restando quanto sopra previsto.